

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE – DURATA – SCOPI - SIMBOLO

ART.1

E' istituita, con sede nel Comune di Frigento alla V.le E. Berlinguer n.11, una Associazione denominata: PUBBLICA ASSISTENZA "ROCCO PASCUCCI" FRIGENTO, associazione di volontariato, soccorso e protezione civile.

La sua durata è indefinita.

ART.2

La PUBBLICA ASSISTENZA "ROCCO PASCUCCI" FRIGENTO è un momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività.

Per questa ragione, i principi ispiratori sono quelli del movimento volontario organizzato nella Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze alla quale aderisce, nonché quelli previsti dalla Legge dell'11.08.91 n.266.

ART.3

La PUBBLICA ASSISTENZA "ROCCO PASCUCCI" FRIGENTO è aconfessionale e apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e non persegue alcun fine di lucro.

ART.4

La PUBBLICA ASSISTENZA "ROCCO PASCUCCI" FRIGENTO informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento, civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare.

Pertanto i suoi fini sono:

-aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;

- favorire il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;
- favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei soci;
- collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
- favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio-sanitario, sull'ambiente, sull'handicap ed altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;
- collaborare con Enti Pubblici e Privati e con le altre Associazioni di Volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

ART.5

La sua attività consiste quindi:

- nell'organizzare il soccorso mediante autoambulanze ad ammalati e feriti;
- nell'organizzare servizi ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- nel promuovere ed organizzare la raccolta del sangue;
- nel promuovere iniziative di informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- nell'organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
- nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una maggiore qualità della vita;
- nell'organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche i progetti dell'A. N. P. AS.

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative

l'Associazione si impegna anche a:

- Promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- Organizzare forme d'intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto primo;
- Promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;
- Organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno ai cittadini anziani, diversamente abili e, comunque, in condizioni anche temporaneamente di difficoltà;
- Organizzare i servizi di mutualità.

ART.6

Il simbolo dell'Associazione è "una croce bianca in campo verde con al centro tre monti denominati con "F. R. C", sotto la croce saranno poste due mani che si stringono e la scritta PUBBLICA ASSISTENZA "ROCCO PASCUCCI" FRIGENTO (AV) *1986*

ART.7

La Pubblica Assistenza di Frigento fonda le proprie attività sull'impegno volontario e gratuito dei propri aderenti. Può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalla legge dell'11.08.91 n.266, esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure qualificare o specializzare le attività da esse svolte.

TITOLO II

PATRIMONIO SOCIALE - ENTRATE SOCIALI - INVESTIMENTI – FONDI - BILANCIO

ART.8

L'esercizio finanziario della Pubblica Assistenza "Rocco Pascucci" di Frigento comincia il primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Le entrate della Pubblica Assistenza di Frigento sono costituite:

- dalle quote degli aderenti
- dai contributi di privati;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da contributi di enti pubblici o privati;
- da entrate che a qualsiasi titolo e secondo i limiti di cui all'art. 5 della Legge 11 agosto 1991 numero 266, pervengono all'Associazione per essere impiegate nel perseguimento delle proprie finalità o specificatamente destinate all'attuazione di progetti.

ART.9

Il patrimonio della Pubblica Assistenza è costituito:

- dai beni mobili ed immobili;
- da titoli pubblici e privati;
- da lasciti, legati e donazioni purché accettati dal Consiglio Direttivo.

ART.10

Gli avanzi che eventualmente si verificassero alla chiusura annuale delle varie gestioni, saranno destinati a migliorie inerenti i servizi ed alla costituzione dei fondi di riserva.

ART.11

I fondi sociali esuberanti agli immediati bisogni di cassa dovranno essere impiegati in depositi presso istituti di credito o in titoli emessi o garantiti dallo Stato; i valori e i libretti di credito dovranno essere nominati ed intestati all'Associazione.

L'anno sociale per tutti gli effetti amministrativi ha decorrenza con il 10 gennaio di ogni anno.

TITOLO III

SOCI

ART.12

Possono essere soci della PUBBLICA ASSISTENZA "ROCCO PASCUCCI" FRIGENTO tutti i cittadini indipendentemente dalla propria età che sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea.

Tutti i soci che hanno superato il diciottesimo anno di età, oltre gli altri diritti statutari, hanno anche il diritto di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti.

Tutti i soci inferiori ai 18 anni, ma che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statutari, eccettuato quello di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti.

ART.13

I diritti dei soci sono:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti da esso derivanti;
- eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, salvo i limiti di cui al precedente art.12;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- formula programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto.

ART. 14

I doveri dei soci sono:

- rispettare le norme del presente Statuto ed i deliberati degli organi associativi;
- non compiere atti che danneggiano gli interessi e l'immagine dell'Associazione.

ART.15

Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dalla Pubblica Assistenza di Frigento, coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma e che abbiano, con la stessa, rapporto di contenuto patrimoniale.

ART.16

I soci si distinguono:

- a) annuali - Coloro che versano la quota associativa annuale nei modi e nei termini previsti dal primo comma del precedente art.12;

- b) onorari - possono essere nominati soci onorari quelli che si siano distinti per spiccate benemerenze, acquisite in seno all' Associazione.

ART.17

I soci possono lasciare volontariamente l' Associazione inviando al consiglio una lettera di dimissioni.

ART.18

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;

- b) per decadenza;

- e) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per decadenza coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art.15.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, rendono incompatibili il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione

Perdono la qualità di socio per morosità coloro che, entro il termine fissato dall'Assemblea non hanno rinnovato la sottoscrizione della quota associativa nei limiti deliberati dall' Assemblea stessa.

ART.19

La radiazione e le dimissioni comportano l'immediata decadenza di ogni diritto già acquisito dal socio.

ART.20

Ogni socio fisicamente idoneo è impegnato moralmente a prestare il servizio che il regolamento stabilisce.

ART.21

Mai e per nessun motivo potranno uno o più soci richiedere tutto o parte del capitale sociale comunque costituito.

ART.22

Il socio espulso può essere riammesso purché ciò avvenga dopo un anno dalla sua espulsione e abbia dato prova del suo ravvedimento per i fatti commessi ed abbia adempiuto al dispositivo dell' art.16.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.23

Sono organi ausiliari:

- il Coordinamento dei soci attivi;
- l'Assemblea dei soci attivi.

ART.24

Sono organi deliberanti:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Esecutivo;

- il Collegio dei Revisori dei Conti;

- il Collegio dei Probiviri.

TITOLO V

L'ASSEMBLEA ED IL COORDINAMENTO DEI VOLONTARI.

ART.25

Nell'ambito dell'Associazione si costituisce il gruppo dei soci attivi.

ART.26

Il socio attivo è quel socio che, compreso il valore umano e sociale dell'opera attiva per la solidarietà, la salute ed il soccorso, mette a disposizione della collettività, tramite l'Associazione di Pubblica Assistenza “*Rocco Pascucci*” Frigento una parte consistente nel proprio tempo per realizzare i compiti stabiliti dagli organi statutari.

ART.27

La prestazione volontaria è a titolo gratuito.

Il socio attivo è tenuto ad osservare scrupolosamente il regolamento del gruppo.

\ART.28

Possono far parte del gruppo dei soci attivi tutti i soci, senza distinzione di sesso, idee religiose, razza che ne facciano domanda secondo le modalità stabilite dal regolamento ed abbiano accolta la domanda dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

ART.29

L'Assemblea dei soci attivi viene convocata per la discussione generale degli orientamenti e la elaborazione dei programmi operanti delle attività, delle iniziative e dei servizi cui in genere è richiesta la loro partecipazione al fine di applicare nel miglior modo possibile e con la più grande partecipazione le decisioni della Assemblea Generale e del Consiglio.

L'Assemblea viene convocata dal Coordinamento del Consiglio su richiesta scritta di un terzo dei soci attivi.

ART.30

L'assemblea elettiva ordinaria dei soci attivi viene convocata ogni 4 (quattro) anni almeno sessanta giorni prima dell'Assemblea di elezione del Consiglio Direttivo.

La commissione elettorale accoglie la presentazione di ogni candidato accompagnata dalla firma di cinque soci attivi.

I soci attivi elettori avranno a disposizione cinque preferenze.

Risulteranno eletti i primi nove che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.

In caso di dimissioni subentrano i primi non eletti fino ad un massimo di cinque sostituzioni.

L'elezione dovrà comunque essere effettuata almeno due settimane prima della elezione generale dei soci.

ART.31

L'Assemblea elettiva straordinaria dei soci attivi viene convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o un terzo dei soci attivi ne ravveda la necessità, allorché si constata il non funzionamento del servizio o una situazione di carenza di operatività nel comando.

ART.32

Il Coordinamento dei soci attivi è l'organo ausiliare esecutivo che segue il lavoro dei soci attivi per quanto attiene lo svolgimento dei servizi, dirige e coordina ogni attività nel perseguimento dei compiti particolari o generali fissati dagli organi statutari dell'Associazione.

ART.33

Il Coordinamento dei soci attivi, formato da 7 (sette) membri nomina nel suo seno il responsabile, il vice responsabile e il segretario dei soci attivi e nominerà i responsabili per i diversi incarichi secondo il regolamento e le differenti esigenze.

Gli incaricati ed ogni variazione successiva vengono comunicati per iscritto al Consiglio Direttivo.

ART.34

I soci attivi che ricoprono gli incarichi di responsabile, vice responsabile e segretario fanno parte di diritto insieme ad altri due membri del Consiglio Direttivo.

La sostituzione o la rinuncia ad una delle suindicate cariche del Coordinamento dei soci attivi implica la decadenza e la surrogazione immediata nel Consiglio Direttivo con la persona di nuova nomina.

L'assenza parziale o totale delle nomine da parte del Coordinamento dei soci attivi non impedisce in alcun modo il regolare andamento dei lavori del Consiglio Direttivo.

TITOLO VI

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI - ELEZIONI GENERALI - MODIFICHE

DELLO STATUTO.

ART.35

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione in essa vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui deve attenersi il Consiglio e tutto il corpo sociale.

L'Assemblea deve sciogliersi con la partecipazione del massimo numero dei soci possibili, stante le forme normali delle propaganda diffusiva in sede appropriata e per il tempo necessario allo svolgimento dei lavori.

ART.36

L'Assemblea dei soci si riunisce di norma una volta all' anno entro il trentuno marzo per l' approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia richiesta da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti da non meno di tre mesi.

Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verificate sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessano lo sviluppo associativo e del volontariato.

Delle riunioni dell'assemblea deve essere redatto, a cura del segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro verbali dell'Assemblea.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un'ora.

ART.37

L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese.

Adotta il metodo del voto segreto quando si tratta di elezioni per le cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi.

Nel caso di modifiche al presente Statuto risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, purché siano presenti alla riunione la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Qualora non sussistono le condizioni di cui al comma precedente, sono approvate quelle proposte che ottengono il consenso di almeno i quattro quinti dei presenti, qualunque sia il numero dei presenti.

Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengono la parità dei consensi, queste si intendono respinte.

Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengono la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani d'età.

ART.38

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti dell'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, è diffuso almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

Partecipano all'assemblea i soci in regola con il versamento quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi.

Le riunioni dell'assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale.

E' tuttavia facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di prendere parola.

ART.39

In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un presidente ed un segretario.

Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorre, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

ART.40

I compiti dell'Assemblea:

- approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31/12 dell'anno precedente a quello preventivo;
- approvare la relazione del consiglio direttivo;
- approvare e modificare l'ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento;
- approvare le linee programmatiche dell'Associazione;
- approvare e modificare i regolamenti di funzionamento dei Servizi dell'Associazione, uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;
- eleggere il Consiglio Direttivo scegliendo i componenti fra gli aderenti all'Associazione;
- eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori;

- approvare il Collegio dei Probiviri;
- approvare le modifiche al presente Statuto;
- deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

ART.41

Nelle adunanze di Assemblea non potranno trattarsi argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

TITOLO VII

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.42

Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante che ha compiti di direzione, coordinamento e controllo su tutti gli aspetti della vita e dell'attività dell'Associazione, dura in carica 4 (quattro) anni.

Esegue i deliberanti dell'Assemblea generale dei soci, cura l'applicazione degli orientamenti ivi approvati e la loro particolareggiata attuazione.

ART.43

Il Consiglio Direttivo è composto da 13(tredici) membri di cui 8 (otto)eletti dalla generalità dei soci e i 5 facenti parte di diritto in base all'art.34 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

ART.44

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno:

- il Presidente;
- il Vice presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario.

Tutte le nomine e le variazioni effettive devono essere portate a conoscenza tramite comunicato da affiggersi all'Albo dell'Associazione.

ART.45

Tutti i consiglieri nominati dal Coordinamento dei soci attivi e dalle elezioni hanno voto deliberativo.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono di norma pubbliche.

Tutti possono assistervi senza intervenire se non richiesto.

ART.46

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art.40;
- eseguire i deliberati dell'Assemblea;
- adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- stipulare contratti, convenzioni, accordi per il
perseguimento degli obiettivi del presente Statuto;
- adottare i provvedimenti di cui al precedente art.18;

- assumere eventuale personale dipendente o stabilire eventuali forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto.

ART.47

Il Consiglio deve presentare, entro un mese dalla sua nomina, all'approvazione dell'Assemblea, il regolamento generale che disciplinerà dettagliatamente le norme per l'attuazione dei servizi che gli scopi dell'Associazione richiedono, specificandone la forma, la portata, i mezzi da impegnarsi nonché tutta l'organizzazione in genere.

ART.48

La copia dello Statuto e del regolamento dovrà stare affissa locale sociale ed consegnata ai soci che ne fanno richiesta.

ART.49

Il Consiglio si interessa del buon andamento dell'Associazione ed esercita tutti gli atti ad esso devoluti dal presente Statuto e dal regolamento.

ART.50

Il Consiglio dopo la scadenza disimpegnerà solo l'ordinaria amministrazione fino all'elezione delle nuove cariche.

ART.51

Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è sufficiente la presenza di 5(cinque) membri compreso il Presidente.

Le sue deliberazioni sono valide se approvate da almeno la metà più uno dei presenti.

La votazione è segreta quando si richiede dalla maggior parte del Consiglio e comunque quando si tratti di votazione che riguardano le persone o la elezione alle cariche sociali; in ogni altro caso è fatta per alzata di mano o per appello nominale.

ART.52

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.

Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati per l'Associazione e riscuote, nell'interesse della stessa, somme da terzi rilasciando regolare quietanza. Il Presidente, se autorizzato, può delegare in parte o interamente i propri poteri al vice Presidente o ad altro componente del Consiglio stesso.

ART.53

I compiti del segretario e del tesoriere-economista sono stabiliti dal regolamento generale dell'Associazione.

TITOLO VIII

ESECUTIVO DEL CONSIGLIO

ART.54

L'Esecutivo delibera sulle necessità ordinarie e particolari circa le questioni già predisposte o deliberate dal Consiglio Direttivo.

Esso porta avanti le iniziative fra due riunioni del Consiglio Direttivo.

ART.55

L'Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere-economista, dal Responsabile dei soci attivi e da due membri nominati dal Consiglio.

L'Esecutivo si avvale della collaborazione dei consiglieri responsabile dei diversi settori di lavoro e dell'apporto di eventuali commissioni istituite dal regolamento generale, nonché dei responsabili dei servizi e del corpo volontario, che vengono di norma consultati, su ogni decisione che li riguarda.

TITOLO IX

SINDACI REVISORI

ART.56

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica 4(quattro) anni ed i suoi componenti, che possono essere scelti fra i non soci, rieleggibili. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel proprio seno il Presidente.

ART.57

Il Collegio dei Revisori dei Conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e stato cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei soci.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori dei Conti redige un verbale da trascrivere in apposito libro.

TITOLO X

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART.58

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica 4(quattro) anni ed i suoi componenti, che possono essere scelti fra i non soci, sono rieleggibili. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.

ART.59

Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art.18.

Delibera altresì, sulle controversie fra soci e Consiglio Direttivo, e tra singoli componenti del Consiglio e il Consiglio stesso.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da annotare su apposito libro.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri, sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

ART.60

Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Nel caso che non disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita, procederà alla cooptazione salvo ratifica da parte dell'Assemblea, alla sua prima riunione. La vacanza comunque determinata della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo. La decadenza del Consiglio comporta anche quella del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

ART.61

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui al precedente art.18 lettera b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui al precedente comma, il socio può ricorrere entro un mese dalla notifica.

I provvedimenti di cui all'art.18 lettera b)e c), sono esecutivi dal momento della notifica.

ART.62

Qualora per decisione dell'Assemblea vengono istituite una o sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamento organizzativo e di funzionamento che sia informato ai criteri partecipativi di questo Statuto.

ART.63

I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo.

E' comunque incompatibile l'appartenenza al Consiglio Direttivo per quanti abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura con l'Associazione. Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate.

TITOLO XII

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART.64

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato in assemblea straordinaria appositamente convocata con avviso mandato a tutti i soci in regola con i pagamenti.

La deliberazione non sarà valida se non raccoglierà il consenso di almeno i quattro quinti dei soci intervenuti.

ART.65

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà affidato all' A.N.P.AS. che lo destinerà ad iniziative analoghe e rispondenti alla legge 11 agosto 1991 numero 266 da organizzare sul territorio in cui l'Associazione stessa è ubicata.

ART.66

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono e norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le leggi dello Stato in materia ed in particolare la legge 11 agosto 1991 numero 266.

Il presidente

Pugliese Gaetanino